



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23610/2021** promossa da:

**DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE
“DANIELI & C. S.P.A.”** (C.F. 00167460302), con il patrocinio dell'avv. SERGIO FIDANZIA e
dell'avv. ANGELO GIGLIOLA (GGLNGL77E12Z112E) Indirizzo Telematico; elettivamente
domiciliato in PIAZZA DELLE BELLE ARTI, 6 00196 ROMA presso il difensore avv. FIDANZIA;

ATTORE

contro

SORGENIA S.P.A. (C.F. 07756640012), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI
ZANARDELLI e dell'avv. ROSA MARIA D'AGOSTINO (DGSRMR81D50E041P) VIA DELLA
SCROFA 57 00186 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCROFA 57 00186 ROMA
presso il difensore;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La società Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a., in ragione della fornitura di energia elettrica ricevuta da Sorigenia s.p.a. presso i propri siti operativi di San Giovanni al Natisone (UD), di Cinisello Balsamo (MI), di Pradamano (UD) e di Buttrio (UD), ha agito al fine di ottenere la restituzione degli importi versati in favore della convenuta a titolo di addizionale provinciale alla accisa sull'energia elettrica nell'anno 2010 in forza dell'art. 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, norma che la Corte di Cassazione, a far tempo dallo scorso ottobre 2019, ha dichiarato dover essere disapplicata per contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 5.03.2015 e del 25.07.2018, pari alla somma di € 44.577,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.

Si è tempestivamente costituita Sorigenia s.p.a., la quale, ha eccepito – tra l'altro – l'inefficacia orizzontale della direttiva comunitaria, l'assenza di titolarità passiva e il legittimo comportamento dalla stessa tenuto in virtù dell'applicazione della legge italiana. Ha altresì contestato il quantum eventualmente dovuto, l'erroneità delle somme richieste (anche per asserita compatibilità della normativa interna con quella comunitaria almeno fino al 31.3.2010), l'assenza di prova circa il pagamento, la prescrizione delle somme eventualmente versate antecedentemente al febbraio 2010 (vista la messa in mora del 24.2.2020). Sorigenia s.p.a. ha anche insistito per la compensazione delle spese legali e l'applicazione degli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. a decorrere dalla domanda al saldo, stante la sua buona fede nella qualità di *accipiens*. In sede di memorie ex art. 183 c.p.c., Sorigenia s.p.a. ha chiesto la sospensione del presente giudizio sulla scorta del pendente rinvio alla Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per sospetta violazione degli artt. 3, 24, 41, 111, 117, della Costituzione.

In riferimento a detta istanza, si rileva, innanzi tutto, che il caso di specie verte in materia prettamente civilistica, relativo al rapporto privatistico intercorso tra l'utente e il fornitore dell'energia, con la conseguenza che nel presente giudizio l'art. 14 Testo Unico Accise non può trovare applicazione. Ed infatti, del resto, la stessa Corte di Cassazione ha espressamente affermato che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo dell'imposta è un "posterius" della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cass. 27306/2019). Pertanto, la richiesta di devoluzione avanzata da Sorigenia s.p.a., in correlazione alla pendente (e descritta) questione di legittimità costituzionale, risulta irrilevante e va dichiarata inammissibile.

Nel merito si richiama e si riporta, sul tema che occupa, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di diritto (che si condivide integralmente) esaustivamente articolata in una recente ordinanza, pronunciata da questo Tribunale, in una controversia relativa a questione di diritto identica a quella del caso qui in esame, e che costituisce precedente di questa Sezione sulla questione dedotta in giudizio.

“Si osserva che l'art. 6 d.l. 511/1988, nella formulazione vigente negli anni 2010 e 2011, ha istituito un'addizionale accise sull'energia elettrica a carico dei fornitori di energia e con gettito a

favore dei Comuni e delle Province. Con le direttive 92/12/CEE, 2003/96/CE e 2008/118/CE è stata progressivamente istituita una disciplina euro-unitaria armonizzata sulle accise a tutela del principio del libero mercato e della circolazione delle merci nel mercato. Ai sensi dell'art. 56 co. 1 d. lgs 26.10.1995 n. 504 Testo Unico Accise, di seguito, per brevità "TUA", i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa (fornitori dell'energia elettrica) hanno il diritto di rivalersi sui "consumatori finali" dell'energia. Con due recenti sentenze (CGUE del 5.03.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha sancito espressamente la contrarietà al diritto unionale delle norme (in quei casi di diritto estone e francese rispettivamente) che istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica.

Infine, la Corte di Cassazione, con una serie di recenti pronunce, ha affermato che "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis...va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17" (così, tra le ultime: Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; conformi, negli stessi termini e con le medesime argomentazioni: Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198). In particolare, la Corte ha osservato: "L'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE afferma che "I prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta". Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1 par. 2 direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni". Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente [...] 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C-437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-82/12 Transportes Jordi Besora, punto 23). La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato "al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione"Peraltro,

“un’assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l’assegnazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese”La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l’energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e rimosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica” (comma 3). La direttiva 2008/118/CE è stata invece recepita dallo Stato italiano con D. Lgs 29 marzo 2010 n. 48....Successivamente, con decorrenza 1 gennaio 2012, il D. Lgs 14 marzo 2011 n. 23 art. 2 comma 6 ha abrogato l’addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1^a aprile 2012, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6 è stato abrogato dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modifiche nella L. 26 aprile 2012, n. 44....Come specificato più sopra, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica. Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 3 ultimo periodo chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e rimosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all’art. 6, né il decreto 11.06.2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della CGUE sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L. 8.06.1990 n. 142 art. 54, al D. Lgs 18.08.2000 n. 267 art. 149 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all’art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l’addizionale provinciale intende soddisfare. Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell’addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall’altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell’addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio...Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2 indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell’ordinamento

interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost. 8.06.1984 n. 170 e successive; CGUE

22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n. 3458)" (Cass. 22343/2020 in parte motiva, evidenza dell'Estensore).

Da ultimo, si evidenzia come la Corte di legittimità, in ipotesi di controversie tra privati relative a ripetizione di somme pretese a titolo di rivalsa di imposte (nel caso di specie: IVA), abbia chiarito che l'Amministrazione Finanziaria non è litisconsorte necessario e che il Giudice ordinario può in via incidentale sindacare della legittimità o meno della pretesa tributaria: "Nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario" (Cass. civ. SS.UU. del 26.09.2009 n. 15032; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n. 9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).

Infondata risulta l'eccezione di mancata allegazione di prova del pagamento delle fatture a sostegno del credito vantato in giudizio. Ciò, stante la produzione in corso di causa da parte di Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a. delle bollette, da cui emerge con certezza l'addebito automatico dei rispettivi importi a favore di Sorigenia s.p.a.

In definitiva, dalla necessaria disapplicazione dell'art. 6, comma 2, del d.l. 511/1988, su cui si fondava l'addebito a titolo di addizionale provinciale all'accisa contenuto nelle fatture pagate a Sorigenia s.p.a., discende il diritto dell'attrice a vedersi restituite le somme pagate a tale titolo. Dette somme, come si evince dalle fatture prodotte in atti, ammontano complessivamente ad € 44.577,80: la convenuta dovrà, pertanto, essere condannata a restituire alla ricorrente la somma, indebitamente ricevuta, di € 44.577,80, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. -come novellato nel 2014- a decorrere dalla domanda al saldo, stante la buona fede dell'*accipiens* Sorigenia s.p.a. che, nella sua qualità di fornitore e soggetto passivo dell'imposta, era tenuta al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e "trasferiva" legittimamente sul consumatore l'effetto dell'imposta stessa.

L'unico soggetto legittimato a rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Dogane per presentare l'istanza di rimborso dell'addizionale indebitamente pagata è il fornitore; il diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato, è – naturalmente - condizionato dall'esercizio del diritto di rivalsa, ovvero all'avvenuto addebito delle accise pagate al consumatore finale, pertanto, come correttamente dedotto da parte dell'attrice, obbligato al pagamento delle accise e delle addizionali è unicamente il fornitore, ma lo stesso può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale (art. 56, TUA). Pertanto il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale,

entro due anni dalla data del pagamento del tributo, nel caso, invece, come in quello di specie, in cui l'imposta sia stata addebitata al consumatore finale - e che quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito - entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Pertanto, l'azione di rimborso prevista dall'art. 14, c. 4, del TUA a favore del fornitore è subordinata all'esito dell'azione proposta nei suoi confronti dal consumatore ai sensi dell'art. 2033 del c.c., soggetta al termine ordinario di prescrizione (ex multis Cass., sez. V, ord. 24 ottobre 2019, n. 27306), con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata nell'interesse della convenuta.

L'attrice, quindi, ha provato agli atti di causa di avere trasmesso la richiesta di restituzione alla controparte con diffida del 24.2.2020. La richiesta di ripetizione, pertanto, non può che riferirsi alle somme versate a decorrere dal mese di febbraio 2010. Tale circostanza risulta comunque superata dal momento che tutte le bollette relative ai consumi più remoti (gennaio 2010) riportano scadenze di pagamento (automatico) a decorrere dal marzo 2010.

E ancora, si fa presente che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, potendo desumere argomenti di prova, anche in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. Pertanto, appare credibile il pagamento effettuato da Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a. di tutte le bollette includenti le accise provinciali oggetto di richiesta di rimborso, in considerazione, in primo luogo, della continuità della fornitura di energia elettrica da parte di Sorigenia s.p.a. per il periodo oggetto della domanda (e ciò a conferma del corretto comportamento tenuto dall'attrice) e, in secondo luogo, in considerazione della circostanza secondo cui se l'attrice fosse eventualmente rimasta inadempiente rispetto al pagamento delle fatture (accumulando debiti per ingenti somme) Sorigenia s.p.a. avrebbe inevitabilmente sollecitato in via stragiudiziale l'adempimento della cliente ed anche, verosimilmente, formulato domanda riconvenzionale nel giudizio *de quo*, dando prova dell'effettivo mancato pagamento.

Sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto della causa, la domanda dell'attrice ricorrente è risultata fondata e deve essere accolta.

L'attrice ha infatti provato di avere pagato ad Sorigenia s.p.a. nel periodo 2010 – 2011 la complessiva somma di € 44.577,80 per l'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 D.L. 511/1988, e ha anche provato la carenza della *causa solvendi* del pagamento, atteso che alla luce delle sentenze delle CGUE 5.03.2015 causa C-553/13 e 25.07.2018 causa C-103/17 (che hanno dichiarato l'incompatibilità con i principi posti dalla direttiva n. 2008/112/CE di norme di Stati Membri istitutive di consimili imposte autonome del tipo di accise, prive di finalità specifica, proprio come l'art. 6 D.L. 511/1988) deriva che l'art. 6 d.l. 511/1988, istitutivo di un'imposta autonoma del tipo di accisa priva di finalità specifica, sia in insanabile contrasto con i principi posti dalla citata direttiva, come peraltro già sancito da plurime pronunce della Corte di legittimità, sopra citate.

Alla luce delle sentenze interpretative della CGUE sul diritto unionale in tema di accise armonizzate discende la necessaria disapplicazione - nel rapporto verticale tra Stato/PP.AA. e privati - dell'art. 6 comma 2 del d.l. 511/1988, su cui si è fondata a suo tempo la pretesa impositiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verso Sorigenia s.p.a.: il Tribunale deve quindi in via incidentale accertare l'insussistenza e comunque l'illegittimità della pretesa impositiva dello Stato/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verso la convenuta per l'addizionale provinciale nel

periodo di causa e, di conseguenza, anche - in via derivata - l'insussistenza del diritto di quest'ultima di esercitare la rivalsa di tale imposta (illegittimamente pretesa dall'Agenzia delle Dogane e indebitamente pagata) nei confronti dell'utente (o consumatore finale).

La convenuta dovrà quindi essere condannata a restituire all'attrice la somma complessiva di € 44.577,80.

Sulla somma oggetto di domanda devono essere riconosciuti anche gli interessi dalla data della domanda giudiziale, stante la buona fede dell'*accipiens* alla data della ricezione del pagamento, onde spettano a favore del *solvens* gli interessi sulla sorte al tasso di cui all'art. 1284 1c., c.c. dalla domanda giudiziale di ripetizione e sino al saldo effettivo.

Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il *revirement* della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione.

Nel caso di specie, la controversia si è conclusa con la soccombenza integrale di Sorgenia s.p.a., tuttavia, stante la novità della questione trattata e la circostanza che, come scritto, alla luce dell'art. 14 co. 4 TUA non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'erario il rimborso di quanto restituito all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (*cfr.* Cass. 27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa.

Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria *ex lege* affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

dichiara che l'attrice ha diritto di ripetere le somme corrisposte alla convenuta per rivalsa delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica e per l'effetto, condanna Sorgenia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a favore di Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a., in persona del rispettivo rappresentante legale *pro tempore*, a titolo di restituzione dell'indebito, la somma di € 44.577,80, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Milano, 7 novembre 2022

Il Giudice
dott. Caterina Centola